



TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

UFFICIO ESECUZIONI

Vibo Valentia, 14.04.2020

Il Giudice dell'esecuzione,

- Visto l'art.83 del D.L. n.18/2020 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Visto l'art.83 del D.L. n.18/2020 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Visto l'art.36 del D.L. n.23/2020 che dispone: *“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.”*;
- Visto il provvedimento emanato l'8 marzo 2020 dal giudice del delegato e il provvedimento del 19.3.2020;
- Rilevato che occorre, quindi, disporre la sospensione delle attività per il periodo indicato dalla normativa sopra richiamata;

DISPONE

ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse, nonché dei provvedimenti emessi in data 8 marzo 2020 e 19.3.2020:


- 1) Sono sospesi tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed l'11 maggio 2020, salvo eventuali proroghe, mandando al professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione *“vendita sospesa dal GE”*;
- 2) Le attività di vendita verranno riprese successivamente a nuovo ordine del Giudice dell'esecuzione e il delegato individuerà nuova data per l'espletamento del tentativo di vendita, dandone pubblicità come da ordinanza in atti;

- 3) I gestori incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 4) I termini per il deposito delle buste decoreranno nuovamente dalla fissazione della nuova data in cui verrà espletato il tentativo di vendita, mandando il professionista delegato di computare il restante termine per deposito delle buste in seguito alla sospensione;
- 5) Le offerte già depositate, al momento della pubblicazione del presente provvedimento, resteranno validi ed efficaci fino all'espletamento del tentativo di vendita alla data successivamente fissata dal professionista delegato, salvo che l'offerente depositi espressa istanza di revoca della propria offerta;
- 6) In caso di revoca dell'offerta da parte degli offerenti, il professionista delegato effettuerà la restituzione delle cauzioni con modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;
- 7) In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;
- 8) Si invita il professionista delegato di contattare con urgenza il gestore al fine di bloccare eventuali pubblicità straordinarie sui quotidiani cartacei in corso di pubblicazione;
- 9) In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino a nuovo ordine;
- 10) I termini previsti per le attività delegate nella relativa ordinanza sono considerati automaticamente prorogati per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione delle suddette attività ai sensi dei D.L. n.11/2020, D.L. n.18/2020 D.L. n.23/2020 e provvedimenti conseguenziali;
- 11) Sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino a nuovo ordine;
- 12) Sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino a nuovo ordine;
- 13) E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;
- 14) E' sospeso il termine del saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.

Manda la cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai professionisti delegati, che a loro volta comunicheranno il provvedimento alle parti e alla EDICOM.

Il Giudice dell'esecuzione

Dr. Mario Miele



TRIBUNALE di VIBO VALENTIA DEPOSITATO in CANCELLERIA
14 APR 2020
IL CANCELLIERE

